

# Il regime di cassa, l'Iri, l'Ace e le altre novità fiscali

Dr. Nicola Forte

# Legge di Bilancio 2017 e Decreti collegati

- Il regime di cassa;
- l'IRI;
- Novità Iva

# Fonti Normative

- **Legge 11 dicembre 2016, n. 232** – GU n. 297 del 21 dicembre 2016;
- **decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193**, legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225 – GU n. 53 del 2 dicembre 2016

# Il “nuovo” regime di cassa

## Modifiche normative

- Articolo 66 del D.P.R. n. 917/1986;
- Articolo 18 del D.P.R. n. 600/1973

# Modifiche dell'art. 66 del TUIR

- Sostituzione integrale del comma 1: “nuovo principio di cassa
- Conservazione del comma 2: principio di competenza;
- Modifica del comma 3: abrogazione degli ultimi due periodi;
- Conservazione commi 4 e 5: detrazioni forfetarie

# Presupposto soggettivo

## Imprese “minori”

```
graph TD; A[Imprese "minori"] --> B[Ricavi <= 400.000 euro per le attività di servizi]; A --> C[Ricavi <= 700.000 euro per le altre attività];
```


Ricavi  $\leq$  400.000 euro per  
le attività di servizi

Ricavi  $\leq$  700.000 euro per  
le altre attività

# Verifica limite ricavi




# Principio di cassa: comma 1 art. 66





# Principio di cassa: comma 1 art. 66



# Rimanenze

- Le rimanenze finali al 31 dicembre del 2016 si imputano in un'unica soluzione al periodo di imposta 2017;
- Il passaggio dalla competenza al principio di cassa ha determinato, a “regime” l'irrilevanza delle giacenze in magazzino

# La “gestione” delle rimanenze

Rimanenze al  
31/12/2016

- Costo al 1/1/2017
- Perdita non riportabile a nuovo

Periodo di  
imposta 2018

- Nessuna rimanenza al 1/1/2018
- Si contrappongono ricavi a rimanenze iniziali pari a zero

# La “gestione” delle rimanenze

Costi 2017	Ricavi 2017
Rimanenze iniziali 500.000	Ricavi 200.000
	Perdita 300.000

# La “gestione” delle rimanenze

Costi 2018	Ricavi 2018
Rimanenze iniziali zero	Ricavi 400.000
Utile d'esercizio 400.000	

I costi sono pari a zero ipotizzando che i ricavi sono scaturiti esclusivamente dalla vendita della merce in magazzino. In questo caso, in conseguenza del maxi utile, l'ammontare del livello di tassazione aumenta considerevolmente

# Art. 66, comma 2

## Deroghe al principio di cassa

- Si applica la disciplina ordinaria degli ammortamenti;
- Le perdite dei beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 101 del TUIR;
- Non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento;
- eccezione: è deducibile l'accantonamento al fondo di quiescenza (TFR)

# Art. 66, comma 3

## Si applicano le seguenti disposizioni

- Art. 56, comma 5: attività di allevamento;
- Art. 65: beni relativi all'impresa;
- Art. 91: proventi ed oneri non computabili;
- Art. 95: spese per prestazioni di lavoro;
- Art.100: oneri di utilità sociale;
- Art. 108: spese relative a più esercizi

# Art. 66, comma 3

## Si applicano le seguenti disposizioni

- Art. 90, comma 2: proventi immobiliari;
- Art. 99, commi 1 e 3: oneri fiscali e contributivi;
- 109, commi 5, 7 e 9: norme generali sui componenti del reddito d'impresa



# Non concorrono alla formazione del reddito


- Accantonamenti per imposte non ancora definitivamente accertate;
- Ammortamento finanziario;
- Svalutazione crediti e accantonamento per rischi;
- Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzioni di navi e aeromobili;
- Accantonamento per beni gratuitamente devolvibili;
- Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio

# Art. 66, comma 3


## Abrogazione degli ultimi due periodi

*“I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga all'art. 109, comma 2, lettera b), possono essere dedotti nell'esercizio nel quale è stato registrato il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l'importo del costo indicato dal documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”*

# Regime di cassa: obblighi contabili




# Regime di cassa: obblighi contabili




# Registri Iva integrati


Incasso o pagamento non avvenuto nell'anno di registrazione



Indicazione in calce dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l'indicazione delle fatture cui si riferiscono



Negli anni successivi (in cui si realizzano gli incassi o pagamenti) devono essere annotati separatamente



Le operazioni non soggette ad Iva devono essere annotate separatamente

# Registri Iva

Registro acquisti/fatture/corrispettivi

Data registrazione documenti si presume = data di incasso o pagamento


Separata annotazione delle operazioni non soggette ad Iva

Presunzione assoluta che non ammette la prova contraria

# Registri Iva

- Tenuta dei registri Iva;
- Presunzione data di registrazione = data di incasso e di pagamento;
- **Opzione vincolante per un triennio**

# Regime di cassa: obblighi contabili





# Irap per “cassa”

## Articolo 5 – bis D.Lgs n. 446/1997

*“Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66”.*

# Imposta sul reddito d'impresa

## Nuovo art. 55 - bis

- Tassazione separata

## Aliquota

- 24% aliquota Irpef

# IRI – Presupposto soggettivo

## In contabilità ordinaria

Imprenditori individuali


Società in nome collettivo

Società in accomandita semplice


Società di armamento e di fatto

Srl a ristretta base societaria «trasparenti»


# IRI – Presupposto soggettivo



# IRI – Esclusione della «trasparenza»



# IRI – Opzione




Vincolo di 5 anni

# IRI – Opzione

Opzione in dichiarazione dei redditi



L'opzione può essere esercitata a posteriori



Non è necessario alcun comportamento concludente

# Base imponibile

- Regole ordinarie – capo VI – Titolo I TUIR;
- Risultanze conto economico +
- Variazioni in aumento –
- Variazioni in diminuzione;
- Utile non distribuito X 24%



# Base imponibile

- Utile da conto economico 10.000 +
- Variazioni in aumento 1.000;
- Imponibile 11.000;
- IRI:  $11.000 \times 24\% = 2.640$

# Tassazione

Dal reddito così determinato sono **deducibili** le **somme prelevate** dai soci mediante **utili o riserve di utili** maturati in costanza di applicazione del regime IRI, **nei limiti di un plafond** pari al reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata, **al netto delle perdite** riportabili a nuovo.

# Le perdite

In **deroga** al regime fiscale di cui all'articolo 8, comma 3, del Tuir, le **perdite** derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni relative all'IRI, sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. In sostanza, nel periodo di validità dell'opzione per la flat tax, le perdite di esercizi precedenti sono riportabili senza limiti temporali o di importo.

# Tassazione

- Anno X = Utile non distribuito  $100.000 \times 24\%$   
= 24.000
- Anno X + 1 = Utile lordo 150.000 (- 24.000) =  
Utile sottoposto a Irpef progressiva 126.000  
euro

# Novità Iva

- Spesometro trimestrale;
- Comunicazione dati liquidazioni Iva;
- Dichiarazione integrativa a favore oltre il termine di un anno;
- Opzione Iva di «gruppo»
- Nozione di gruppo Iva